TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 272

Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato. La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Quarta — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-272-orfani-di-dipendente-o-di-pensionato-deceduto-anteriormente-al-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it